

Sentenza n. 167 del 2005 (Controllo sostitutivo sugli atti degli enti locali)

La sentenza in esame è l'ultima di una costante giurisprudenza costituzionale in materia di poteri sostitutivi. Anche in questo caso, è stata dichiarata l'illegittimità dell'articolo 1 della legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 2004, n. 4 (Controllo sostitutivo sugli atti degli enti locali e degli enti dipendenti dalla Regione), nella parte in cui, nel disciplinare il controllo sostitutivo sugli atti degli enti locali, attribuisce al difensore civico regionale la potestà di controllo sostitutivo su tutti gli atti degli enti locali obbligatori per legge. La norma era stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli articoli 114, 117, secondo comma, lett. p), e 120 della Costituzione.

Nell'accogliere la tesi governativa, la Consulta ha richiamato le precedenti pronunce (*ex multis* nn. 43, 69, 112, 173 del 2004) ricordando, innanzitutto, che l'articolo 120, secondo comma, della Costituzione non preclude, in linea di principio, la possibilità che la legge regionale, nel disciplinare materie di propria competenza, disponga l'esercizio di poteri sostitutivi in capo ad organi regionali, in caso di inerzia o di inadempimento da parte dell'ente locale ordinariamente competente. Tuttavia, nel prevedere ipotesi di interventi sostitutivi, che devono comunque configurarsi come eccezionali rispetto al normale esercizio delle funzioni amministrative, la legge regionale è tenuta al rispetto di alcuni principi connessi essenzialmente all'esigenza di salvaguardare il valore costituzionale dell'autonomia degli enti locali. Tra i principi individuati dalla giurisprudenza costituzionale, rileva quello secondo cui l'esercizio del potere sostitutivo deve essere affidato in ogni caso ad un organo di governo della Regione o almeno deve essere attuato sulla base di una decisione di questi.

Il difensore civico regionale, cui la norma censurata affida il potere sostitutivo nei confronti degli atti obbligatori degli enti locali, non può considerarsi organo di governo della Regione, qualificazione necessaria per consentire, a date condizioni, il legittimo esercizio, nei confronti degli enti locali inadempienti, di poteri sostitutivi. Tali poteri, determinando infatti spostamenti, anche se in via eccezionale, nell'ordine delle competenze ed incidendo direttamente sull'autonomia costituzionale di enti politicamente rappresentativi, postulano che alla loro adozione siano legittimati i soli organi di vertice regionali cui istituzionalmente competono le determinazioni di politica generale e delle quali essi assumono la responsabilità.

Il difensore civico, generalmente, ed anche nel caso specifico della legge abruzzese, è titolare soltanto di funzioni connesse alla tutela della legalità e della regolarità dell'azione amministrativa; funzioni in larga misura assimilabili a quelle di controllo, già spettanti, prima dell'abrogazione dell'articolo 130 della Costituzione, ai Comitati regionali di controllo. Si tratta, quindi, di un soggetto essenzialmente preposto alla vigilanza dell'amministrazione regionale, con limitati compiti di intervento sulle disfunzioni amministrative, al quale non può, pertanto, essere riconosciuta la qualificazione di organo di governo regionale e al quale non possono, conseguentemente, essere attribuiti poteri di controllo sostitutivo sugli enti locali.

Dott.ssa Paola Garro